



Comune di Casapinta

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO:

Determinazione aliquote IMU Anno 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANGAZIO Mauro - Presidente	Sì
2. TROMBINI Michela - Assessore	Sì
3. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore	Sì
4. SPORTELLI Luca - Consigliere	Sì
5. ZAGO Marco - Consigliere	Sì
6. GUARDIA Marianna - Consigliere	No
7. BONARDI Matteo - Consigliere	Sì
8. GALLITANO Giuseppe - Consigliere	Sì
9. GUGLIEMELLA S.Vanna - Consigliere	Sì
10. MEDEA Gabriele - Consigliere	Sì
11.	
12.	
13.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU Anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CAVASIN Danilo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CAVASIN Danilo)

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718;

PRESO ATTO delle modifiche in materia di Imposta Municipale Propria - I.M.U. introdotte dall'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80. rubricato: "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero";

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208, che introduce modificazioni al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; in particolare:

□ al comma 3, prima lettera a) della legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene aggiunta la seguente disposizione " per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

□ Il comma 13 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

□ Il comma 15 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che estende l'esclusione dall'IMU, prevista per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale

dai soci assegnatari, alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica";

□ All'art. 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6-bis: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento".

□ Il comma 21 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, che all'articolo 5 comma 11 proroga i termini di approvazione del bilancio 2017-2019 al 31.03.2017;

CONSIDERATO che il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato il comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2017, confermando quanto previsto nel 2016:

• **Aliquota di base 0,80 per cento;**

• **Aliquota abitazione principale 0,45 per cento;**

Detrazione d'imposta: per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00;

RITENUTO di confermare l'abbattimento del 50 per cento della base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO altresì di confermare, come stabilito dalla legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015, la modifica del trattamento ai fini IMU gravante sugli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, in base a cui i proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, versano l'imposta municipale propria (IMU) nella misura del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria (8,00 per mille);

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Casapinta. Responsabile Procedimento: Segreteria (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 9

Contrari n. =

Astenuti n. =

espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2017 le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) confermando quelle in vigore per il 2016, nelle seguenti misure:

• **Aliquota di base 0,80 per cento;**

• **Aliquota abitazione principale 0,45 per cento;**

Detrazione d'imposta: per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00;

2) di confermare l'**abbattimento del 50 per cento** della base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3) di confermare la modifica del trattamento ai fini IMU gravante sugli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, in base a cui i proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9dicembre 1998 n. 431, versano l'imposta municipale propria (IMU) nella misura del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria;

4) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

5) di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti conseguenti;

6) di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) di disporre pertanto la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

9) di dare atto che quanto stabilito con la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, dal 1° gennaio 2017.

10) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 9

Contrari n. =

Astenuti n. =

espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino

N° Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 03/04/2017.

Addì, 03/04/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 03/04/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino